



STRUTTURA	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE		
PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
	<i>Area:</i> INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) - chiarimenti sulle modalità di contribuzione.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i>		
	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		_____	
con osservazioni <input type="checkbox"/>	senza osservazioni <input type="checkbox"/>	IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 13/10/2011 prot. 504	
ISTRUTTORIA: _____			

_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		LA PRESIDENTE	

OGGETTO: Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) – chiarimenti sulle modalità di contribuzione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia,

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, che detta i principi di regolamentazione del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza;
- VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, che disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 *“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”* e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al successivo D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 recante: *“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”*;
- VISTO il DPCM 14 febbraio 2001 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”* che, per quel che riguarda l'Area *“Residenzialità per anziani non autosufficienti”* con particolare riferimento alla cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio tramite servizi residenziali a ciclo continuativo, ha fissato la quota di incidenza sopra indicata in rapporto pari al 50 % del costo complessivo tra la parte di spettanza del S.S.N. e quella a carico dell'utente (fatta salva la compartecipazione del Comune);

- RILEVATO che tale disposizione non è stata modificata dal successivo DPCM 29 novembre 2001 concernente *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”*;
- VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”*, così come modificata dalle successive LL.RR. n.2/04 e n.27/06;
- VISTO il Decreto del Presidente in qualità di commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. U0090: *“Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All.1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All.2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d’uso” (All.3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”*;
- VISTA la DGR n. 2499 del 6 maggio 1997: *“Primi provvedimenti per la realizzazione delle Residenze Sanitarie assistenziali. Leggi 41/93, 55/93 e regolamento 6 settembre 1994 n.1”*, con la quale è stata, tra l’altro, fissata la diaria giornaliera presso le RSA nonché la percentuale delle spese di gestione da porre a carico del Fondo Sanitario regionale;
- VISTA la DGR n. 859 del 28.06.2001 *“Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle L.L.R.R. n. 41/1993, n. 55/1993 e al regolamento regionale 6/09/1994, n. 1 (Cap. 42172)”*;
- VISTA la DGR n. 98 del 20.02.2007 con la quale è stato stabilito:
- l’accesso alla compartecipazione di tutti gli utenti il cui reddito I.S.E.E. è pari a un importo non superiore a €13.000,00 annui, fermo restando quanto previsto in materia di partecipazione alla spesa dei Comuni;
 - è stata rimodulata la ripartizione degli oneri della diaria giornaliera da suddividersi tra la quota direttamente a carico del fondo sanitario

(50%) e la quota riservata agli assistiti con il supporto del fondo sociale per le categorie che ne usufruiscono (50%);

CONSIDERATO che il succedersi della normativa ha generato da parte dei comuni incertezze in merito all'esatta interpretazione delle disposizioni concernenti le modalità di contribuzione dei comuni agli oneri R.S.A. e il relativo contributo regionale;

ATTESA la necessità di chiarire ulteriormente le modalità contributive stabilite dalle suindicate deliberazioni;

CONSIDERATO che con nota n. 152073 del 18/12/09 la Direzione Servizi Sociali ha richiesto all'Ufficio Consulenza legale motivato parere sulla misura e la modalità del contributo della Regione Lazio agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. al fine di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni in materia;

PRESO ATTO del parere dell'Ufficio Consulenza legale inviato con nota 62893 del 09/03/2010 nel quale si afferma che: "nel caso in cui la quota direttamente a carico dell'assistito non possa essere corrisposta, in tutto o in parte, dall'utente o dai suoi familiari, il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della quota parte della diaria". La DGR 859/01 disciplina il concorso finanziario della Regione agli oneri effettivamente sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le RSA, nella misura indicata dalla deliberazione medesima. Ne consegue che la direzione regionale Servizi sociali "abbia interpretato correttamente le disposizioni legislative vigenti nel rimborsare ai Comuni la quota dell'80% di quanto i Comuni stessi abbiano contribuito a versare alle RSA";

VISTA la DGR n. 380 del 7.08.2010, con la quale si è disposto di applicare alle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale - criteri e modalità omogenei a quelli utilizzati per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune di residenza stabilita per le R.S.A.;

PRESO ATTO che nella suindicata deliberazione si è stabilito, in analogia con quanto disciplinato per la contribuzione agli oneri sostenuti dai Comuni per le R.S.A., di rimborsare gli stessi dell'80% della spesa effettivamente sostenuta per la compartecipazione al pagamento della quota sociale come previsto dal Decreto U0095/2009 per le persone con disabilità economicamente svantaggiate;

RITENUTO, pertanto, che la Regione Lazio debba concorrere al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dai comuni nella misura dell'80%, con esclusione dell'eventuale quota a carico degli utenti;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

che la Regione Lazio debba concorrere al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dai comuni nella misura dell'80%, con esclusione dell'eventuale quota a carico degli utenti.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.